



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.41 del 30-12-2020

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze Sala Civica Unione Europea, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MERLO ANNALISA.

Il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

GASPARIN ALESSIA

PEGORARO NICOLO'

VOLPIN LEONARDO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

SCHIAVON MARTINO	Presente
RINUNCINI ENRICO	Presente
RAVAZZOLO EMY	Presente
NARDO ROBERTO	Presente
ZOPPELLO CATIA	Presente
SALMASO LAURA	Presente
ZIGLIO ALESSIA	Presente
DE BONI GABRIELE	Presente
GASPARIN ALESSIA	Presente
BASSAN ALESSANDRO	Assente
NARIUZZI ANASTASIA	Presente
PEGORARO NICOLO'	Presente
ORLANDO CARMELO	Presente
SCHIAVON MARCO	Presente
DEL NEGRO CLAUDIO	Presente
RENNA FILIPPA	Presente
VOLPIN LEONARDO	Presente

Presenti 16 Assenti 1

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
SCHIAVON MARTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
MERLO ANNALISA

Il SINDACO introduce l'argomento e concede la parola all'Assessore al Bilancio, Gabriele DE BONI, il quale evidenzia un errore materiale nel testo della proposta. Al punto n. 10 della Tabella, alla quarta riga, "detrazione per l'abitazione principale di cui al punto 4" deve leggersi correttamente "detrazione per l'abitazione principale di cui al punto 1".
Quindi pone subito in votazione il punto all'O.d.G.

Il verbale del dibattito riguardante tutti gli argomenti relativi al Bilancio di Previsione 2021/2023, punti dal n. 1 al n. 8 dell'Ordine del Giorno e quindi comprensivo anche del presente, è riportato nella deliberazione consiliare n. 40 del 30.12.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, fermo restando le norme riguardanti la TARI e che l'Imposta Municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2020, è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle applicabili a:
 - abitazione principale;
 - fabbricati rurali ad uso strumentali;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
 - terreni agricoli;
 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - immobili diversi dall'abitazione principale;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- gli stessi commi 748, 752, 753 e 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

Considerato che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020, decreto non ancora pubblicato;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che tale applicazione non risulta ancora attiva;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto Ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dalla nuova IMU un importo pari ad euro 1.300.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 418.069,00;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote e detrazione in vigore nel 2020;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI 10 (Comunità Viva)

CONTRARI 6 (Lega-Liga Veneta; Facciamo Ponte; Salmaso)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che, sulla base delle vigenti norme, questo Ente non ha la necessità per il 2021 di procedere ad aumenti della pressione tributaria, e di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell'IMU in vigore nel 2020 di seguito elencate:

N.	Categoria	Aliquota
1	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7	6 per mille + detrazione € 200,00
2	fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10	1 per mille

3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9 per mille (di cui 7,6 allo Stato e 1,4 al Comune)
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9 per mille
6	terreni agricoli	8 per mille
7	aree fabbricabili	9 per mille
8	immobili e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 <u>concessa in affitto a canone agevolato</u> di cui art. 2, comma 3, Legge 431/98. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno di inizio del contratto, pena la decadenza dal beneficio	7 per mille (da ridursi al 75% ai sensi art. 1, comma 53, Legge 208/15)
9	immobili delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, diversi dagli immobili di cui al punto 5, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione e concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale. L'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario. Per ottenere il beneficio i possessori dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31.12, pena la decadenza dal beneficio, copia del contratto di comodato registrato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare entro il termine perentorio del 31/12 dell'anno di cessazione, apposita comunicazione scritta	7 per mille
10	immobili abitativa ed relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) e applicazione della detrazione per l'abitazione principale di cui al punto 1), agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	6 per mille

3. Di dare atto che oltre alle aliquote sopra riportate sono previste tutte le riduzioni ed esenzioni individuate dalla Legge 160/2019;
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2021;
5. Di stabilire che, in sede di versamento, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2020. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con la presente delibera e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

7. Di prevedere un'entrata di € 1.718.069,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 101101 "I.M.U. Imposta municipale propria" del bilancio 2021 per un importo pari ad € 1.470.000,00 per effetto della compensazione per il Fondo di Solidarietà Comunale prevista dalla Legge 208/2015;
8. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
9. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 10 (Comunità Viva)

CONTRARI 6 (Lega-Liga Veneta; Facciamo Ponte; Salmaso)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.